

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GIAMPAOLINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARILLA'

Seduta del 21/06/2018

FATTO

In sede di ricorso, il cliente ha affermato quanto segue: in data 21.10.2015 traeva – a valere sul conto corrente intestato alla società a responsabilità limitata di cui è legale rappresentante (in qualità di liquidatore) – n. 3 assegni, rispettivamente del valore di € 3.500,00, € 1.500,00 ed € 2.500,00. I titoli in oggetto venivano emessi privi del beneficiario e, soprattutto, senza indicazione della ragione sociale dell'ente intestatario del conto di traenza. Essi erano consegnati a un soggetto terzo a garanzia del pagamento di alcuni servizi professionali in favore della predetta società. Tali servizi, però, non venivano mai resi; per conseguenza, il cliente presentava formale denuncia-querela all'A.G. per truffa. Nonostante la mancata prestazione dei predetti servizi, nel corso del mese di novembre 2015 gli assegni oggetto di controversia venivano riempiti da terzi e presentati dall'incasso. In conseguenza di ciò, l'intermediario provvedeva al pagamento del primo assegno (del valore di € 3.500,00) e, in relazione agli altri due (del valore di € 1.500,00 e 2.500,00, rispettivamente), levava il protesto nei confronti del cliente, dopo aver reso impagati i titoli per difetto di provvista. A seguito della levata dei protesti – avvenuta il 30.11.2015 per l'assegno di € 1.500,00, e il 17.12.2015 per l'assegno di € 2.500,00 – il cliente, al fine di non incorrere nelle sanzioni di legge ed evitare pregiudizi reputazionali, provvedeva a depositare presso l'intermediario, su un conto vincolato, le somme di € 1.757,77 e di € 2.751,58 a favore dei beneficiari dei due titoli. In questa sede – dedotta la responsabilità dell'intermediario trattario per aver posto in pagamento il primo assegno e per aver avviato la procedura di elevazione del protesto in relazione agli altri due, invece di procedere alla restituzione dei titoli al traente, in quanto privi di un elemento essenziale (v.

artt. 1 e 11, R.D. n. 1736/1933; in proposito, cfr. Cass. civ., sez. I, 09.06.2006, n. 13463 e Collegio ABF di Milano, decisione n. 1281 del 10.11.2010) – ha domandato la condanna dell'intermediario al pagamento della somma di € 8.009,35 (pari a € 3.500,00 + € 1.757,77 + € 2.751,58).

In via preliminare di rito, l'intermediario ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per litispendenza penale, avendo il cliente presentato denuncia-querela in relazione ai fatti per cui è causa.

In sede di controdeduzioni, nel merito l'intermediario ha – tra l'altro – affermato quanto segue: per quanto concerne l'indicazione del beneficiario, i titoli in oggetto pervenivano alla banca completi di tale indicazione, né il cliente ha fornito prova di un eventuale abusivo riempimento. Quanto alla mancata indicazione della società traente sugli assegni, la dottrina ha chiarito che in caso di omessa spendita del nome sociale l'obbligazione cartolare viene comunque a esistenza, ma fa capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto il titolo (nel caso di specie, il cliente in proprio).

In ragione di ciò – e conformemente a quanto stabilito dalla disciplina di settore in tema di causali di rifiuto del pagamento di assegni bancari, nonché di segnalazioni alla Centrale d'Allarme d'Interbancaria – correttamente l'intermediario avrebbe provveduto a elevare il protesto nei confronti del cliente stesso.

D'altro canto, *“nei rapporti tra cliente e banca, quando l'assegno sia emesso da persona autorizzata dal correntista e intercorra un rapporto sottostante tra le parti, il rigido formalismo tipico dei titoli di credito può essere superato dall'effettiva conoscenza dello stato reale delle situazioni rappresentate in virtù delle quali i titoli sono sottoscritti”*.

Con ciò, *“difficilmente il formalismo potrà prevalere sull'effettiva conoscenza di un rapporto organico, portando al rifiuto di pagamento”* di un assegno – pur irregolarmente compilato – da parte dell'intermediario.

In sede di repliche il cliente ha dedotto – tra l'altro – quanto segue: con riferimento all'eccezione preliminare di rito, l'intermediario non avrebbe fornito alcuna prova in ordine all'attuale pendenza di un procedimento penale conseguente alla denuncia-querela presentata dal cliente, né in merito alla sussistenza di una connessione tra l'eventuale predetto procedimento e il presente ricorso. Inoltre, la Procura della Repubblica competente ha depositato richiesta di archiviazione.

Nel merito della controversia, la mancanza del timbro sociale e di qualsiasi riferimento alla società traente sui titoli in oggetto – necessari al fine di *“stabilire il collegamento funzionale tra chi sottoscrive e l'ente [...] in nome e per conto del quale avviene la sottoscrizione”* – su un assegno bancario obbliga la banca trattaria a non pagare il titolo in oggetto, restituendolo al traente in quanto mancante di uno dei suoi requisiti essenziali.

Dal canto suo, l'intermediario ha dedotto – tra l'altro – di non poter fornire la prova della pendenza del procedimento penale, non essendone parte. Inoltre, ha domandato di accertare se le valutazioni alla base della richiesta di archiviazione *ex adverso* menzionata incidono sul merito della presente controversia.

In sede di ricorso, il cliente ha formulato le seguenti domande: dichiarare la responsabilità dell'intermediario, per aver operato *“in spregio alle disposizioni contrattuali, nonché in violazione delle disposizioni normative di cui agli artt. 1 e 11 del R.D. n. 1736 del 1933”*; dichiarare l'intermediario obbligato al pagamento della somma di € 8.009,35 nei confronti del ricorrente, in proprio e n. q. amministratore unico e liquidatore della società da lui rappresentata.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario ha domandato di voler dichiarare il ricorso irricevibile ovvero, in subordine, di rigettarlo.

Nel merito della controversia, si rileva che i fatti di causa sono sostanzialmente pacifici tra le parti. In particolare, si ha presente che è pacifica l'avvenuta emissione di n. 3 assegni

(copia delle quali è versata in atti, *sub* all. 2 al ricorso), da parte del cliente e a valere sul conto della società, ma senza apposizione del timbro sociale. Si ha presente che il ricorrente ha dedotto che gli assegni erano stati originariamente emessi senza l'indicazione dei beneficiari.

In merito al primo titolo (identificato con n. XXX545), l'intermediario non ha contestato di aver provveduto al relativo pagamento, per l'importo di € 3.500,00. In merito agli altri due (identificati con nn. XXX546 e XXX547), è in atti copia delle attestazioni dei depositi vincolati effettuati dal cliente, per gli importi di € 1.757,77 e € 2.751,58. In merito al protesti, infine, si rinvia all'esame della visura prodotta dal ricorrente *sub* all. 2 al ricorso. Anche l'elevazione dei protesti, in ogni caso, non è stata negata dall'intermediario.

DIRITTO

E' necessario premettere che le disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009 e successivi aggiornamenti, nel definire l'ambito di applicazione oggettivo del procedimento davanti all'ABF stabilisce che non possono essere proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria, al chiaro ed esclusivo scopo di evitare duplicazioni di rimedi e conflitto di decisioni.

Nella presente controversia, l'intermediario ha fatto pervenire le sue controdeduzioni, sollevando eccezione preliminare di litispendenza penale.

Questa eccezione è stata avanzata, evidentemente, con riferimento alla previsione contenuta nel paragrafo 4, 5° comma, della sezione I, delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*. La previsione appena richiamata statuisce che non possono essere proposti "ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria" (par. 4, 5° co., cit.).

In realtà, i fatti attualmente al vaglio dell'Autorità giudiziaria inquirente sono, evidentemente, quelli che hanno un rilievo penale e riguardano, per quanto è dato comprendere dalla documentazione versata in atti, la denunciata truffa. Alla luce di questi riscontri, non solo non si può ragionare di una pendenza della medesima lite qui dedotta dinanzi all'autorità giudiziaria, ma non è neppure configurabile il rischio concreto che l'intervento di questo Arbitro possa sovrapporsi agli accertamenti e alle verifiche che prevedibilmente verranno effettuate in sede penale. In particolare, deve escludersi la possibilità che ai fini della risoluzione della controversia in esame sia necessario, in via pregiudiziale, accertare gli specifici fatti, assunti a oggetto di indagine da parte della competente Autorità giudiziaria. In realtà, l'accertamento che viene compiuto in sede penale ha un oggetto ben diverso rispetto a quello che l'Arbitro è stato qui sollecitato a effettuare, avendo le due fattispecie presupposti sostanziali completamente differenti (cfr. in tal senso Collegio Napoli, Decisione n. 3300 del 19.05.2014).

Nel merito, il Collegio osserva che nel caso è pacifico che gli assegni con firma irregolare siano stati tratti sul conto intestato alla società in base alla relativa convenzione di assegno. E' altrettanto pacifico che i titoli erano irregolari perché in violazione della regola di cui all'art. 11 del r.d. n. 1736/1933, a norma del quale "Ogni sottoscrizione" (del titolo) "deve contenere ... la ditta di colui che si obbliga". Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, poiché la ratio dell'art. 11 della legge assegni è proprio "quella di consentire la chiara, certa ed univoca identificazione del soggetto che sottoscrive (sul punto Cass. n. 1469/77 e Cass. n. 7761/2004), così obbligandosi in via cartolare, per gli enti ciò può avvenire solo se, accanto alla firma o sigla del rappresentante, risulti la menzione della denominazione sociale (con riferimento appunto a qualsiasi tipo di ente), e ciò proprio al

fine di stabilire il collegamento funzionale tra chi sottoscrive e l'ente in nome e per conto del quale avviene la sottoscrizione". Da ciò discende che un assegno emesso sul conto della società, ma senza recare alcuna indicazione cartolare della società stessa si deve considerare emesso in assenza di autorizzazione, di talché la banca trattaria deve considerare che l'assegno sia stato tratto in assenza di autorizzazione e pertanto deve provvedere ad iscrivere il nominativo del traente nell'archivio informatico di cui all'art. 10-bis, l. n. 386/1990 (art. 9, l. 386/1990).

Nel caso di specie, la banca ha al contrario provveduto al pagamento del primo assegno per la somma di € 3.500,00, violando così la prescrizione summenzionata.

Per quanto concerne gli altri due assegni protestati dalla banca, si è di fronte alla fattispecie di elevazione di un protesto in caso di emissione di un assegno da parte del rappresentante senza spendita del nome del rappresentato. Sul punto il Collegio ritiene opportuno richiamare una decisione della Suprema Corte di Cassazione, in base alla quale il protesto deve essere elevato nei confronti di chi abbia emesso il titolo secondo quello che risulta dalla firma di emittenza o di traenza. Ove si ravvisino esplicitamente nel titolo indici univocamente attestanti l'esistenza di un rapporto di rappresentanza, il protesto deve essere elevato nei confronti del rappresentato. Nell'ipotesi contraria la responsabilità esclusiva dell'emissione del titolo e della sua circolazione fuori delle condizioni previste dalla legge è a carico di chi lo abbia sottoscritto (Cass., 12 novembre 2013, n. 25371).

La funzione del protesto è, invero, quella di consentire l'esercizio dell'azione di regresso, motivo per cui appare corretto che sia levato nei confronti dell'emittente indicato sul titolo medesimo, a nulla rilevando che, nel caso in esame, la banca fosse a conoscenza del fatto che, in realtà, l'assegno fosse tratto sul conto corrente della società di cui il firmatario è legale rappresentante, non essendovi stata la spendita della denominazione sociale sul titolo. Laddove il protesto fosse stato elevato nei confronti della società, i terzi giratari avrebbero appreso solo all'esito del protesto che, emittente, era la società e sarebbero stati esposti alla mancanza di fondi da parte di un soggetto che non risultava dal titolo.

Il Collegio non ritiene dunque censurabile il comportamento della banca che ha proceduto all'elevazione di protesto dei successivi due assegni.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 3.500,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA